



III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 4 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 10,55, nella sede di Siracusa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente con inviti trasmessi via pec prot. nn. 3505 e 3506 del 25 febbraio 2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni dei Componenti la Giunta hanno ritenuto di presenziare ai lavori facendo valere la deroga prevista dal medesimo DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'esame del Piano Triennale della Performance 2021/2023 e al Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale di Siracusa, all'ingresso della quale sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Politino Salvatore Commercio

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Galimberti Riccardo Commercio

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

Deliberazione n. 11 del 04 marzo 2021

OGGETTO: Competenze della Camera in materia di accertamento di violazioni amministrative e delle ordinanze sanzionatorie – Procedimento di notificazione - Ripetibilità delle spese di notifica e funzionamento.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 11

DEL 04 MARZO 2021

OGGETTO: Competenze della Camera in materia di accertamento di violazioni amministrative e delle ordinanze sanzionatorie – Procedimento di notificazione - Ripetibilità delle spese di notifica e funzionamento.

LA GIUNTA CAMERALE

Premesso che l'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla legge 24/11/1981, n. 689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali sono stati contestati o notificati, da parte degli organi di vigilanza, illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali di accertamento;

Premesso che dal 1° ottobre 2000, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo e per effetto di quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. n. 112/1998, con DPCM 26/05/2000 è stata determinata la soppressione degli UU.PP.II.CC.AA ed il trasferimento delle loro funzioni e dei loro compiti alla Camera di Commercio;

Premesso che per le violazioni amministrative riguardanti le pratiche del Registro Imprese e le pratiche del R.E.A. il provvedimento sanzionatorio è preceduto dalla contestazione della violazione da parte dell'autorità competente, che nel caso specifico è il Registro Imprese, con un verbale di accertamento che deve essere notificato agli obbligati principali e all'obbligato in solido, presso la sede legale con l'indicazione dei soggetti destinatari dell'accertamento, tramite il servizio di posta ai sensi della legge n. 890/1992 ovvero mediante contestazione immediata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81;

Vista la legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D. Lgs 30/12/1999, n. 507, che ha depenalizzato alcune materie, configurandole quali illeciti di natura amministrativa;

Vista la legge 20/11/1982, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", che reca norme per la notifica degli atti a mezzo posta e per le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22-23/09/1998 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, commi 2 e 3 della stessa legge;

Stabilito che allo stato attuale delle disposizioni in materia di notificazione di atti giudiziari, la modalità da seguire per raggiungere il o i destinatari dei verbali di accertamento e delle ordinanze sanzionatorie è quello previsto nelle succitate leggi n. 689/81 e n. 890/82;

Ritenuto, tuttavia, di prevedere anche la possibilità che la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative emesse da questa Camera di Commercio nelle materie di competenza, nonché delle ordinanze di ingiunzione di mancato pagamento per le



succitate violazioni, nonché di quelle precedentemente attribuite all'U.P.I.C.A., possa avvenire anche tramite posta elettronica certificata, secondo specifiche linee guida operative, nei confronti di tutti quei soggetti il cui indirizzo PEC è riportato nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC);

Riconosciuto il principio che la funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario al fine di consentire l'evasione della sanzione o, se previsto, l'instaurazione di un eventuale contraddittorio, secondo il diritto, previsto dalle norme, di essere messo effettivamente in condizioni di conoscere con l'ordinaria diligenza e senza bisogno di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto, ragion per cui va espressamente previsto nelle succitate linee guida che la notifica avvenga tramite servizio postale, ai sensi della legge 890/1982 ovvero mediante contestazione immediata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, nel caso in cui non sia possibile o non abbia esito positivo, con la generazione della ricevuta di ritorno, l'esecuzione della notifica tramite PEC;

Tenuto presente, a tal proposito, il DPR n. 68/2005 concernente il Codice di Amministrazione Digitale, che pur avendo riconosciuto la PEC come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge, tuttavia siffatto riconoscimento di principio non ha comportato l'equiparazione tout court dell'invio della PEC alla rituale notifica valida agli effetti di legge, con la sola eccezione delle notifiche per le riscossioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 159/2015 recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione";

Posto che con l'art. 7 ter del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali) il legislatore è poi intervenuto sull'articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente risolvendo i dubbi e le incertezze sulla validità della PEC per la notifica degli atti amministrativi e tributari diversi da quelli esecutivi /precettivi, per i quali, fino all'entrata in vigore del succitato art. 7 ter., la normativa di riferimento era costituita dalla L. 890/1992 e segnatamente dagli artt. 12 e 14, per quanto attiene agli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 3.2.93, n. 29 e successive modificazioni;

Tenuto presente il D. Lgs. n. 217/2017 che estende la notificazione a mezzo PEC alle ingiunzioni ex art. 2 RD 639/1910 concernete "Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari";

Ritenuto di approvare specifiche linee guida operative per l'utilizzo della notificazione a mezzo PEC che tengano conto delle disposizioni del D. Lgs. N. 82/2005 (CAD) e del regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma della legge n. 3/2003, art. 27 sulle disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, di cui al D.P.R. n. 68/2005 e ss.mm. concernente "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Considerato che lo svolgimento delle succitate funzioni comporta per la Camera il sostenimento sia di spese dirette per la notifica dei provvedimenti sanzionatori per le



violazioni sopra descritte, soprattutto se le notifiche avvengono tramite il servizio postale, sia spese indirette per il funzionamento del servizio;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze dell'08/10/2001 sulla ripetibilità delle spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge n. 890/81 e successive modificazioni, e determinazione delle somme oggetto di recupero;

Ritenuto che, a motivo del mancato riconoscimento da parte dello Stato di alcun rimborso per l'esercizio delle funzioni in materia sanzionatoria trasferite dallo Stato alle Camere di Commercio nonché del riconoscimento allo Stato e non alle Camere delle utilità derivanti dal pagamento delle sanzioni, i costi di accertamento delle violazioni e di comminatoria delle sanzioni possano e debbano farsi carico ai destinatari;

Tenuto presente, a tal proposito, l'art. 18 della legge n. 689/81 che trattando di "Ordinanza-ingiunzione" fa specifico riferimento all'ingiunzione di pagamento della sanzione comprensiva delle spese;

Tenuto conto che la tariffa attualmente praticata dagli Uffici Postali per la notifica degli atti giudiziari è di euro 9,50, incluse forfettariamente le spese relative alle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN) e di avvenuto deposito (CAD), mentre l'utilizzo della PEC non comporta costi specifici di spedizione;

Tenuto conto, con riferimento alle spese funzionali relative al procedimento, del costo medio per la produzione di stampati da elaborare, dell'utilizzo di mezzi tecnologici ed informatici, nonché del costo medio del lavoro richiesto, in relazione alle diverse figure professionali coinvolte nel processo di istruttoria e di responsabilità, nonché alla tipologia del procedimento stesso che può riguardare l'accertamento della violazione amministrativa e l'emissione dell'ordinanza sanzionatoria;

Ritenuto di quantificare, ai fini della ripetibilità, una misura forfettaria delle spese di procedimento complessive sostenute dalla Camera per i procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni amministrative del Registro Imprese, sia con riferimento al verbale di accertamento che per l'eventuale successiva ordinanza di ingiunzione, e riguardanti le ordinanze di ingiunzione per le sanzioni ex UPICA, da ripetere ai destinatari dei succitati atti di accertamento degli illeciti amministrativi e di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di competenza della Camera, che tengano conto sia delle spese di notifica che dei costi medi di produzione di stampati, di utilizzo di impianti tecnologici ed informatici, oltre che di svolgimento del processo di lavoro, determinando la misura forfettaria in euro 35,00 se la notifica avviene tramite servizio postale, e in euro 25,00, se la notifica avviene tramite posta elettronica certificata;

Ritenuto, altresì, in considerazione della modica misura delle sanzioni previste per le violazioni REA, di quantificare, ai fini della ripetibilità, una misura forfettaria delle spese di procedimento complessive sostenute dalla Camera per i procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni amministrative del R.E.A., sia con riferimento al verbale di accertamento che per l'eventuale successiva ordinanza di ingiunzione, da ripetere ai destinatari dei succitati atti di accertamento degli illeciti amministrativi e di irrogazione delle



sanzioni pecuniarie di competenza della Camera, che tengano conto sia delle spese di notifica che dei costi medi di produzione di stampati, di utilizzo di impianti tecnologici ed informatici, oltre che di svolgimento del processo di lavoro, determinando la misura forfettaria in euro 15,00 sia che la notifica avvenga tramite servizio postale, che tramite posta elettronica certificata;

Tenuto conto che per le società, le spese di notifica degli atti amministrativi sono maggiori in quanto devono essere raggiunti in solido gli Amministratori e le società stesse, ragion per cui la misura forfettaria da determinare per le notifiche attraverso il servizio postale deve essere maggiorata almeno del costo relativo ad ogni notifica aggiuntiva per un importo pari ad euro 9,50, tariffa attualmente praticata dagli Uffici Postali per la notifica degli atti giudiziari;

LA GIUNTA CAMERALE

All'unanimità,

DELIBERA

Per tutto quanto descritto in narrativa:

- è introdotta la modalità di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative emesse da questa Camera di Commercio nelle materie di competenza, nonché delle ordinanze di ingiunzione di mancato pagamento per le succitate violazioni e per quelle precedentemente attribuite all'U.P.I.C.A., anche tramite posta elettronica certificata nei confronti di tutti quei soggetti il cui indirizzo PEC è riportato nei pubblici elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo le specifiche linee guida operative allegate alla presente determina, ferma restando la notifica tramite servizio postale, ai sensi della legge 890/1982 ovvero mediante contestazione immediata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, nel caso in cui non sia possibile o non abbia esito positivo, con la generazione della ricevuta di ritorno, l'esecuzione della notifica tramite PEC;
- sono ripetibili dai destinatari degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, oggetto della competenza della Camera a titolo originario ovvero per trasferimento di funzioni da parte dello Stato, gli importi di seguito descritti, comprensivi di spese di notifica e di procedimento:
 - a) euro 35,00 per i procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni amministrative del Registro Imprese, sia con riferimento al verbale di accertamento che per l'eventuale successiva ordinanza di ingiunzione, e, altresì, riguardanti le ordinanze di ingiunzione per le sanzioni ex UPICA, emessi da questa Camera nelle succitate materie di competenza, ogni qualvolta il procedimento amministrativo venga notificato ai sensi della legge 890/1982 ovvero mediante contestazione immediata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81. La succitata misura, nel caso in cui i procedimenti in questione riguardino una società, verrà incrementata dell'importo di euro 9,50, tariffa attualmente praticata dagli Uffici Postali per la notifica degli atti



giudiziari, per ogni notifica aggiuntiva da effettuare ai sensi del principio della responsabilità in solido tra Amministratori e società. In caso d'incremento delle spese postali da parte di Poste Italiane S.p.A., i costi resteranno invariati nei limiti in cui gli stessi si manterranno all'interno di un range del 10%;

- b) euro 25,00 per i procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni amministrative del Registro Imprese, sia con riferimento al verbale di accertamento che per l'eventuale successiva ordinanza di ingiunzione, e, altresì, riguardanti le ordinanze di ingiunzione per le sanzioni ex UPICA, emessi da questa Camera nelle succitate materie di competenza, ogni qualvolta il procedimento amministrativo venga notificato mediante invio di PEC nei confronti di tutti quei soggetti il cui indirizzo PEC è riportato nei pubblici elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo le linee guida di cui al punto sub 1 che si allegano al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante;
 - c) euro 15,00 per i procedimenti amministrativi, riguardanti le violazioni amministrative del R.E.A., con riferimento al verbale di accertamento nonché per l'eventuale successiva ordinanza di ingiunzione, emessi da questa Camera nelle succitate materie di competenza, sia che i procedimenti in questione vengano notificati ai sensi della legge 890/1982 ovvero mediante contestazione immediata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, sia che i procedimenti stessi vengano notificati mediante invio di PEC nei confronti di tutti quei soggetti il cui indirizzo PEC è riportato nei pubblici elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo le citate linee guida allegate al presente provvedimento. La succitata misura, nel caso in cui i procedimenti in questione riguardino una società, verrà incrementata dell'importo di euro 9,50, tariffa attualmente praticata dagli Uffici Postali per la notifica degli atti giudiziari, per ogni notifica aggiuntiva da effettuare ai sensi del principio della responsabilità in solido tra Amministratori e società, esclusivamente per le notifiche effettuate ai sensi della legge 890/1982;
- il presente provvedimento sarà pubblicato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. N. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello Provvedimenti, sottosezione 2° livello Provvedimenti Organo Politico.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

Il Presidente
pietro agen